

La recente evoluzione della disciplina antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano: brevi riflessioni in tema di operazioni frazionate e di c.d. canalizzazione delle operazioni

Giovanna Marcolin
(Dottoressa magistrale in Economia e finanza nell'Università Ca' Foscari Venezia)

Abstract Money Laundering is a big problem of the international economy and only the global common politic can reduce it. States without a money-laundering law contrasting it, or with a soft legislation on this subject, and the possibility to use cash without limits or with high ones, increase and support the money laundering actions. In the world there are some little countries that don't have rules that face this problem, or maybe they have them but they are not suitable. The situation has changed during the last four years as one of these little countries has decided to change its legislation and has developed an anti-money laundering system. This State is Holy See. This paper analyses the anti-money laundering system of the Holy See introduced initially by the Law N. CXXVII/10, later improved with the Law N. CLXVI/12 and finally refined with the Law N. XVIII/13. Especially, it is focused on two important measures adopted by the Holy See to face the money laundering problem: the theme of the "connected operation" and the limits of the use of the cash in the transactions. To better understand these factors, this paper compares the Holy See measures with the Italian ones issued with the legislation decree N. 231/07.

Sommario 1. La normativa antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano, dalla legge del 30 dicembre 2010, n. CXXVII, ad oggi. – 2. Confronto tra le disposizioni vaticane e italiane in materia di operazioni frazionate e limitazione dell'uso del denaro contante: le operazioni frazionate e il ruolo dei «sette giorni lavorativi». – 3. (segue) L'importanza di un'adeguata limitazione dell'uso del denaro contante.

1 La normativa antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano, dalla legge del 30 dicembre 2010 n. CXXVII ad oggi

Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco, ovvero il reimpiego in attività lecite dei proventi derivanti da attività illecite, rappresenta da sempre un problema dei sistemi economico-finanziari mondiali. Infatti, il *money laundering* non può considerarsi una questione meramente nazionale, bensì internazionale, poiché il suo raggio d'azione supera ogni confine geografico.

Da questa consapevolezza la comunità internazionale è intervenuta nel corso degli anni al fine di prevenire e contrastare il fenomeno in modo unitario, sia mediante la costituzione di organismi *ad hoc* quale, ad esempio, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e sia attraverso la realizzazione di una regolamentazione volta a fissare *standards* comuni a tutti i Paesi aderenti¹. Fondamentale perchè possa esservi un contrasto internazionale comune al riciclaggio sono l'implementazione di misure atte allo scopo da parte degli ordinamenti nazionali e la collaborazione attiva tra gli Stati.

Come noto, nonostante i buoni propositi degli Stati c.d. «virtuosi», intendendosi per tali tutti quei Paesi che al proprio interno hanno sviluppato un sistema normativo volto a contrastare il lavaggio di denaro sporco, un forte limite all'efficacia delle disposizioni internazionali è l'esistenza di Paesi «non virtuosi», *offshore*, ovvero Stati che ancora ad oggi non hanno adottato misure tali da contrastare il problema, permettendo quindi che all'interno dei propri confini vengano poste in essere operazioni di riciclaggio senza alcuna conseguenza giuridica.

Fino a qualche anno fa lo Stato della Città del Vaticano poteva rientrare tra quei paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio di denaro sporco, poiché avente le caratteristiche atte potenzialmente a consentire lo svolgimento di operazioni di tal tipo, vale a dire un forte segreto bancario, la mancanza di un controllo sugli istituti finanziari e la totale assenza di norme specifiche volte ad impedire il compimento di operazioni di riciclaggio.

Tuttavia, la situazione appena descritta è venuta meno il 30 dicembre 2010, data in cui Papa Benedetto XVI con *Motu Proprio* ha emanato il primo *corpus* normativo volto alla «prevenzione e contrasto del riciclaggio

1 Con riferimento alla normativa internazionale, è necessario richiamare, innanzitutto, le 40 Raccomandazioni GAFI in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo, contenenti, per l'appunto, *standards* comuni per la lotta a tali fenomeni. Oltre a queste, sono fondamentali nella storia del contrasto del riciclaggio la «Dichiarazione di Principi sulla prevenzione dell'utilizzo a fini criminosi del sistema bancario per il riciclaggio di fondi di provenienza illecita», emanata dal Comitato di Basilea nel 1988; La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite «contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope» del 1999; la Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa «sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato» del 1990; la Convenzione di New York delle Nazioni Unite «per la repressione del finanziamento al terrorismo» del 1999; la Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite «contro la criminalità organizzata transnazionale», 2000 ed, in ultimo, la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa «sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo» del 2005. Per informazioni circa i profili organizzativi della lotta internazionale del *money laundering*, il contenuto degli atti sopracitati nonché il contributo apportato nel contrasto del riciclaggio, si veda AMMIRATI, *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale*, Padova, 2004; BONZANINI, *La Convenzione di Strasburgo e la legge 328/1993: nuove fasi nella lotta al riciclaggio di denaro "sporco" ed effetti sul sistema bancario*, in Banca, borsa e tit. cred., 1994, I, p. 720 ss. e CONDEMI, DE PASQUALE (a cura di), *Profili internazionali dell'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio di capitali illeciti: fonti, organismi e forme di collaborazione*, Roma, 2004 e URBANI, *Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito*, Padova, 2005.

dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo», la legge n. CXXVII, manifestando così la volontà di perseguire una lotta del riciclaggio comune con gli altri Stati.

Seppure quello citato sia stato il momento di inizio dell'«era antiriciclaggio vaticana», l'elemento propulsore del processo di adeguamento agli *standards* internazionali è individuabile, prima ancora, già nella Convenzione monetaria siglata il 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano. Con tale atto l'Unione europea ha concesso infatti Oltretevere l'utilizzo dell'euro come moneta², a condizione tuttavia della ratifica da parte del Vaticano, entro il 31 dicembre 2010, di alcune importanti disposizioni comunitarie, tra le quali, come stabilito allo stesso art. 8, co. 1, lett. b), della Convenzione, quelle contenenti misure volte a contrastare il compimento di attività di riciclaggio, rimandando pertanto alla Direttiva 2005/60/CE, la c.d. «Terza direttiva» antiriciclaggio, nonché a tutte le sue successive modifiche³.

2 Nello Stato della Città del Vaticano circolava e si conia l'euro già prima del 2009, in virtù della Convenzione monetaria firmata il 29 dicembre 2000, stipulata tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano. Sulla base di tale Convenzione, il Vaticano aveva il diritto di utilizzare l'euro come propria moneta e di conferire corso legale alle banconote e monete in euro, nonché il diritto di coniare monete in euro per un valore nominale massimo di euro 670.000 e per un importo aggiuntivo di euro 210.000 al verificarsi di determinate circostanze. Tale Convenzione andava a sostituire un'altra Convenzione monetaria firmata tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana il 3 dicembre 1991 (anch'essa sostitutiva di una precedente convenzione monetaria stipulata fra il Regno d'Italia e lo Stato della Città del Vaticano il 2 agosto 1930). Con tale Convenzione, infatti, l'Italia metteva a disposizione dello Stato Vaticano la propria Zecca per la coniazione delle monete vaticane, identiche alle italiane «*per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale intrinseco dei singoli pezzi*». Oltre ad essere identiche a quelle italiane, all'art. 3 si stabiliva che le due monete avevano «*identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra privati e in quelli con le pubbliche casse*» nei due Paesi.

3 L'Unione europea, in allegato alla Convenzione, elenca una serie di atti che il Vaticano è chiamato ad implementare al proprio interno per il rispetto del contenuto della stessa convenzione. Con riferimento all'antiriciclaggio, l'UE precisa che deve essere ratificata la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, «*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*», così come modificata dalla Direttiva 2006/70/CE, del 1° agosto 2006, «*recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata*», e dalla Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE, «*per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione*». Il Vaticano è inoltre tenuto ad adottare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, «*riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi*», il Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, «*relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa*» e la Decisione quadro 2005/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, «*concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato*».

A seguito della Convenzione il Vaticano ha avviato così un importante processo normativo, che trova nella sopracitata legge n. CXXVII/10 il suo primo risultato.

Tale legge, sotto certi profili, si è presentata rivoluzionaria per il Vaticano, che grazie ad essa ha provveduto ad aggiornare ed integrare il suo codice penale, andando, ad esempio, ad inserire fra le fattispecie perseguibili penalmente il riciclaggio e l'autoriciclaggio (superando, sotto questo punto di vista, la disciplina italiana)⁴, e per la prima volta è stato regolato, seppure limitatamente al contesto dell'antiriciclaggio, il sistema finanziario vaticano andando altresì ad istituire figure di vigilanza sugli istituti bancari, come l'Autorità di Informazione Finanziaria. Difatti, è di assoluta importanza ricordare che lo Stato della Città del Vaticano, seppure goda della presenza dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) e dell'Istituto per le Opere di Religione (IOR), considerati gli istituti finanziari della Santa Sede, in passato non aveva mai normato le loro attività, rendendoli quindi del tutto autonomi e privi di qualsiasi controllo da parte delle autorità competenti, peraltro anch'esse inesistenti.

Pertanto, si può facilmente comprendere l'effetto generato dalla legge n. CXXVII/10, la quale, nonostante le diverse critiche adombrate su di essa in quanto considerata superficiale su taluni aspetti, è andata comunque a porre le basi per un sistema normativo rivolto al settore finanziario e che, a tre anni dalla sua creazione, è ancora in continua evoluzione.

Dopo la veloce preparazione della legge n. CXXVII/10, infatti, il Vaticano ha continuato il suo lavoro normativo, cercando di rendere il proprio sistema antiriciclaggio sempre più conforme ai dettati internazionali, arrivando ad emanare il 25 febbraio 2012 il decreto n. CLIX, modificativo della legge del 2010, e confermato il successivo 24 aprile 2012, con la legge n. CLXVI, modificativa, integrativa e sostitutiva della precedente.

Grazie a questa revisione il Vaticano è giunto a migliorare le proprie disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo colmando molte delle lacune lasciate in precedenza, ma altresì - va detto - introducendo talune nuove contraddizioni

4 Inserendo tra le fattispecie perseguibili penalmente l'autoriciclaggio, il Vaticano, sotto questo punto di vista, si presenta maggiormente all'avanguardia rispetto l'Italia. È importante ricordare, infatti, che in Italia è sì previsto l'autoriciclaggio, ma solo ai fini di quanto stabilito nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, contenente le misure antiriciclaggio; dal punto di vista penale, invece, l'autoriciclaggio non è ancora perseguito, posto che ai sensi dell'art. 648 bis c.p. commette reato chi «fuori dai casi di concorso di reato» pone in essere tutte quelle azioni riconducibili al riciclaggio di proventi da attività criminose: grazie a questa clausola di riserva, il soggetto che commetta in prima persona il reato presupposto e successivamente ricicli egli stesso quanto ottenuto da suddetto reato non è dunque perseguibile per riciclaggio. Sulla questione è intervenuta di recente anche la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 23 gennaio 2013, n. 9226, ha confermato che il soggetto autore del reato presupposto non può essere accusato anche per riciclaggio qualora abbia commesso attività di tale tipo, poiché il codice penale italiano non contempla il reato di autoriciclaggio.

interne al contesto normativo. Una delle importanti questioni sorte con l'emanazione della legge n. CLXVI/12 si concentrava sull'art. 2, co. 1, ove in tema di destinatari degli obblighi il rispetto di questi veniva limitato alle sole persone giuridiche, diversamente da quanto invece stabiliva il precedente art. 2, co. 1, l. n. CXXVII/10. Per capire il problema di tale delimitazione, era necessario rimandare all'art. 1 della legge n. CLXVI/12, contenente una serie di definizioni valenti ai fini della normativa antiriciclaggio. L'art. 1, co. 1, n. 3, l. n. CLXVI/12, stabiliva che per «persone giuridiche» erano da intendersi «*ogni persona giuridica, qualunque sia la natura e l'attività, incluse le fondazioni ed i trust, non rientranti nella definizione di Autorità pubblica*», quest'ultima definita dall'art. 1, co. 1, n. 2, l. n. CLXVI/12 come «*organismo o ente che, in base all'ordinamento interno, svolge, direttamente o indirettamente, un'attività istituzionale espressione dell'autorità sovrana*». Il problema fondamentale era rappresentato dal fatto che ai sensi della definizione di cui all'art. 1, co. 1, n. 2, l. n. CLXVI/12, l'APSA rientrava tra le Autorità pubbliche⁵ e, di conseguenza, non era tenuta al rispetto degli obblighi contenuti dalla stessa legge n. CLXVI/12 come pure tutti i regolamenti e le disposizioni emanati dalla neo costituita Autorità di Informazione Finanziaria, la *Financial Intelligence Unit* vaticana⁶.

Proprio in virtù di problemi di tal tipo, i lavori di modifica e perfezionamento sono continuati anche sotto il nuovo pontificato. Proprio Papa Francesco nell'estate del 2013 è intervenuto personalmente sulla questione, emanando due importanti *Motu Proprio*: il primo, datato 11 luglio, volto a rinnovare il codice penale con l'obiettivo dichiarato di proseguire il lavoro iniziato da Papa Benedetto XVI, e il secondo, emanato l'8 agosto, destinato specificatamente alla normativa antiriciclaggio.

Il valore di questi due *Motu Proprio* è paragonabile a quello della stessa legge antiriciclaggio. Essi, infatti, hanno reso maggiormente internazionali alcuni aspetti (quali ad esempio il finanziamento del terrorismo), hanno risolto molti dei problemi presenti nei precedenti testi normativi (come la questione dei soggetti destinatari degli obblighi), sono andati a istituire

5 Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento dell'APSA, questa è definita come «*Dicastero della Curia Romana, al quale spetta di amministrare i beni immobiliari e mobiliari di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia stessa*», rientrando così, ai sensi dell'art. 1, co. 1, n. 2, nella definizione di Autorità pubblica.

6 È importante sottolineare che, nonostante l'esclusione delle Autorità pubbliche dal rispetto degli obblighi come altresì dal resto della normativa, lo stesso art. 2, co. 2, l. n. CLXVI/12, prevedeva in capo ad esse l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Autorità di Informazione Finanziaria, nel caso in cui fossero state a conoscenza, avessero sospettato o avuto motivi ragionevoli di sospettare che denaro contante, beni o altre risorse economiche costituivano proventi di un reato, o vi fossero in corso, compiuti o tentati atti volti al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. Nonostante questa previsione, l'escludere del tutto le Autorità pubbliche dall'ambito di applicazione della normativa risultava dannoso per l'intero sistema antiriciclaggio, soprattutto per la consapevolezza che il secondo principale istituto finanziario vaticano rientrava in questa categoria.

nuove figure di contrasto del riciclaggio e, in ultimo, hanno introdotto il concetto di vigilanza prudenziale nel sistema finanziario Oltretevere, prima del tutto inesistente, assecondando così le richieste della comunità internazionale, specialmente del Moneyval.

Tuttavia, dal momento dell'emanazione della prima legge ad oggi, sono avvenuti molti cambiamenti nella rispettiva disciplina internazionale. È necessario ricordare che il Vaticano mira alla conformità degli *standards* internazionali, che sono stati revisionati negli ultimi anni, ed è in corso la stesura della «Quarta direttiva» europea antiriciclaggio. Inoltre, la stessa normativa vaticana è stato oggetto di radicali rielaborazioni dall'emanazione della legge n. CXXVII/10 ad oggi e l'esigenza di essere pienamente rispettoso dei canoni internazionali in materia, di garantire la totale trasparenza finanziaria ed essere considerato al pari degli altri Paesi virtuosi si è fatta sempre più forte nel Vaticano, al punto da emanare una terza legge antiriciclaggio il 9 ottobre 2013, di «*conferma del decreto n. XI del Presidente del Governatorato, recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, dell'8 agosto 2013*», n. XVIII⁷.

Tale legge, come lo erano state a suo tempo sia la legge n. CXXVII/10 e sia la legge n. CLXVI/12, si presenta innovativa. Infatti, oltre a stabilire obblighi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro sporco, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, contempla una serie di regole di natura prudenziale volte a disciplinare, per la prima volta, l'aspetto costitutivo e organizzativo per l'esercizio dell'attività finanziaria. A tale scopo si presta il Titolo III, «*Vigilanza regolamentare prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria*», l. n. XVIII/13, ove in quattordici articoli il legislatore introduce nel sistema finanziario vaticano dei requisiti d'accesso per l'esercizio dell'attività finanziaria, criteri di organizzazione e gestione degli enti finanziari, requisiti patrimoniali e di liquidità in capo agli enti e di onorabilità e competenza in capo ai membri della direzione

7 La legge n. CXXVII risale al 2010 e si basa, oltre che sulla Direttiva 2005/60/CE, sulle 40 Raccomandazioni GAFI del 2003 in materia di riciclaggio di denaro sporco e le IX Raccomandazioni Speciali GAFI volte a prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. Nel febbraio 2012, tuttavia, il GAFI ha rivisto i propri *standards*, emanando così le nuove 40 Raccomandazioni che, oltre ad unificare le 49 Raccomandazioni, apportano importanti modifiche, tra le quali, l'aggiunta tra i suoi obiettivi della prevenzione e contrasto della proliferazione di armi di distruzione di massa nonché l'esplicito inserimento dei reati di natura tributaria tra i reati presupposto del riciclaggio di denaro sporco. Poiché il decreto modificativo n. CLXI/12 era stato emanato in concomitanza delle nuove 40 Raccomandazioni GAFI, il Vaticano non aveva potuto conformare la propria legge ai nuovi *standards*. L'adeguamento è, in parte, avvenuto proprio con i due *Motu Proprio* emanati dal Sommo Pontefice nell'estate 2013 e con la legge n. XVIII/13. Questo importante lavoro di revisione era, quindi, non solo necessario ma indispensabile, soprattutto se si considera che per il mese di dicembre 2013 era attesa la terza visita da parte degli esperti del Moneyval per una nuova valutazione sulle misure antiriciclaggio poste in essere dal luglio 2012.

ne, degli organi di controllo e dell'alta dirigenza. Inoltre, all'art. 66, l. n. XVIII/13 si contempla l'irrogazione di una serie di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto di quanto stabilito al Titolo III da parte dei soggetti obbligati.

Da quanto appena descritto, è possibile cogliere la volontà del Vaticano di riassetare effettivamente il suo sistema finanziario, fissando regole non solo destinate alla mera prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro sporco, ma altresì volte a disciplinare l'aspetto organizzativo degli istituti finanziari, adeguandosi così ai dettati internazionali in materia, e iniziando a creare un *corpus* normativo che ricorda, seppur vagamente, il contenuto del Testo Unico Bancario italiano.

2 Confronto tra le disposizioni vaticane e italiane in materia di operazioni frazionate e limitazione dell'uso del denaro contante: le operazioni frazionate e il ruolo dei 'sette giorni lavorativi'^a

Il concetto di «*operazione frazionata*» è un elemento di assoluta importanza nei sistemi antiriciclaggio, poiché a seconda della definizione adottata, risulta più o meno agevole per un soggetto compiere azioni di riciclaggio di denaro sporco. È, pertanto, indispensabile per un Paese definire accuratamente questa tipologia di operazioni in modo tale da ricoprire tutte quelle casistiche che consentono il compimento di transazioni apparentemente indipendenti, ma, in realtà, collegate tra la loro.

Esaminando la normativa internazionale e comunitaria su tale aspetto, di fondamentale importanza sono la Nota Interpretativa della Raccomandazione n. 10 GAFI del 2012 e l'art. 7, co. 1, lett. b), della Direttiva n. 2005/60/CE, ove si stabilisce che gli obblighi di *customer due diligence* devono essere adempiuti anche in caso di prestazioni occasionali di importo superiore a 15.000 euro, sia che esse avvengano con un'unica operazione e sia in caso di più operazioni che appaiano tra loro collegate, lasciando poi all'autonomia decisionale dei Paesi ratificatori la specifica definizione di operazione frazionata/collegata. Secondo quanto disposto dal GAFI e dall'Unione europea, quindi, il soggetto obbligato dovrà svolgere un controllo accurato dell'operazione in procinto di compiere, prestare attenzione alle movimentazioni poste in essere ed individuare l'eventuale sussistenza di un collegamento tra un'operazione e l'altra.

Con riferimento al contesto nazionale la normativa al riguardo è più che esauriente. Ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2007, gli intermediari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione «*quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o*

con più operazioni che appaiono tra loro collegate per la realizzazione di un'operazione frazionata», ove per «operazione frazionata» è da considerarsi «un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti nel presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale», come disposto all'art. 1, co. 2, lett. m), d.lgs. n. 231/2007. Di conseguenza, in caso di singole operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ma complessivamente pari o superiore a tale limite, il soggetto incaricato di svolgere l'operazione è tenuto ad adempiere agli obblighi di *costumer due diligence* e di registrazione nel momento stesso in cui suddetta soglia risulta superata.

Tuttavia, rilevante ai nostri fini è il fattore temporale. La legge italiana, infatti, delimita l'intervallo di tempo a sette giorni lavorativi, fermo restando però la possibilità che l'operazione risulti frazionata qualora vi siano elementi per definirla tale. Grazie a questa chiusura, il legislatore italiano ha reso il fattore temporale relativo e non assoluto, permettendo così la rilevazione di un'operazione frazionata anche decorsi i sette giorni di cui all'art. 1, co. 2, lett. m), cit. Ciò significa che in capo agli intermediari si richiedono maggiori responsabilità e competenze, dato che il loro controllo non si esaurisce trascorso il sopracitato intervallo temporale, ma si presta ad essere continuo.

Per quanto riguarda la realtà vaticana, una prima definizione di operazione frazionata è stata introdotta con la legge n. CXXVII/10 e confermata, successivamente, con la legge n. CLXVI/12, sollevando tuttavia diverse problematiche soprattutto con riferimento ai criteri di individuazione di tali operazioni e che il legislatore vaticano ha cercato di risolvere con la legge n. XVIII/13. Nell'elaborazione della legge n. CXXVII/10, come altresì della legge n. CLXVI/12, il Vaticano aveva di per sé rigorosamente rispettato quanto stabilito dalle raccomandazioni GAFI e dalla Terza direttiva, prevedendo per l'appunto l'obbligo di svolgere un'adeguata verifica della clientela in presenza di «*transazioni collegate*», così come definite dallo stesso testo normativo. Esaminando la definizione di cui all'art. 1, co. 1, n. 28, l. n. CLXVI/12, dunque, per transazione collegata si intendeva «*una transazione, ancorché autonoma, che unitamente ad un'altra o ad altre costituisca una transazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni lavorativi*». Tuttavia, il problema fondamentale della definizione in esame era rappresentato dai «*sette giorni lavorativi*», che per come era formulato il testo apparivano, ed erano, tassativi: ciò implicava una responsabilità in capo agli intermediari limitata a tale intervallo temporale con la conseguenza che per quanto poteva accadere successivamente questi non erano tenuti ad adempiere

ad alcun obbligo di *costumer due diligence* ed, eventualmente, segnalare quanto dovuto. È rilevabile come una tale previsione normativa potesse, inevitabilmente, agevolare la realizzazione di operazioni di riciclaggio di denaro sporco per il tramite di transazioni collegate, poiché lasciati decorrere i sette giorni lavorativi, un soggetto poteva porre in essere un'ulteriore operazione, collegata alla precedente, senza incorre in controlli e segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, in capo ai quali ogni dovere era venuto meno decorso il termine prescritto⁸. La differenza tra la definizione italiana e vaticana è immediatamente percepibile, giacché nella prima il fattore tempo è da considerarsi relativo, permettendo così un più esteso monitoraggio e una maggiore partecipazione da parte degli intermediari, mentre nella seconda il tempo è assoluto, non lasciando pertanto spazio a discrezionalità decisionale.

Con la legge n. XVIII/13, come si è detto poc'anzi, il Vaticano è intervenuto su tale aspetto, riducendo innanzitutto la soglia a 10.000 euro ma, soprattutto, modificando i termini per l'individuazione di una transazione collegata. A differenza della definizione del 2012, legata indissolubilmente all'elemento temporale, l'attuale definizione di cui all'art. 1, co. 1, n. 26, l. n. XVIII/13 si presenta liberata dell'intervallo dei sette giorni e considera come transazioni collegate le operazioni che, anche se autonome, formano dal punto di vista economico operazioni unitarie con una o più operazioni «*effettuate in diverse fasi o momenti*», adottando quindi un approccio completamente opposto al precedente. Se una tale ampiezza temporale, che può definirsi quasi senza limiti, attribuisce ai soggetti incaricati al monitoraggio una responsabilità non indifferente rispetto a quanto previsto sia dalla legge n. CXXVII/10 e sia dalla legge n. CLXVI/12, sicuramente una scelta di questo tipo permette un maggior monitoraggio delle transazioni che avvengono attraverso gli istituti finanziari vaticani, garantendo di conseguenza un più incisivo contrasto e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco, avvicinandosi così sempre più agli obiettivi prefissati nell'originaria legge, come pure in tutte le sue modifiche, ovvero l'adeguamento agli *standards* antiriciclaggio internazionali al fine di poter rientrare tra quei paesi considerati "virtuosi".

⁸ Sul tema era intervenuto anche il Moneyval. Infatti, nella sua visita *in loco* avvenuta nel luglio 2012 aveva manifestato preoccupazioni in merito alla scelta del Vaticano, rilevando la non conformità ai dettati internazionali, che non delimitano tali operazioni ad un mero intervallo temporale di sette giorni. Al riguardo si veda MONEYVAL, *Mutual Evaluation Report of anti-money laundering and combating the financing of terrorism regime of the Holy See (including Vatican City State)*, 4th July 2012, p. 91.

3 (segue) L'importanza di un'adeguata limitazione dell'uso del denaro contante

Un altro importante aspetto della lotta al riciclaggio, che si ricollega alla questione delle operazioni frazionate, è la c.d. "canalizzazione delle operazioni", ovvero l'obbligo in capo ai soggetti di rivolgersi agli intermediari bancari per il trasferimento/pagamento di somme superiori ad un determinato importo.

La disciplina nazionale, al riguardo, è più che esauriente. Ad occuparsi di tale aspetto è l'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, che fissa in diciassette commi una serie di misure volte a ridurre il più possibile l'utilizzo del denaro contante.

Limitando l'esame al solo co. 1 dell'articolo in questione, questo permette i trasferimenti di denaro contante per importi inferiori a 1.000 euro⁹ e, qualora questi risultino di ammontare pari o superiore, sorge l'obbligo in capo al soggetto di rivolgersi ad un intermediario finanziario. Il legislatore italiano specifica, inoltre, che sono vietati altresì i trasferimenti di denaro contante effettuati con più pagamenti inferiori al limite che appaiono «*artificiosamente frazionati*». Due sono dunque gli elementi fondamentali di questa previsione normativa: innanzitutto, la fissazione della soglia pari a 1.000 euro, al fine di disincentivare l'utilizzo del denaro contante¹⁰, che inevitabilmente favorisce il compimento di attività di riciclaggio nonché dei relativi reati presupposti; in secondo luogo, è necessario rivolgere l'attenzione alla terminologia utilizzata dal

9 L'ammontare massimo di contante utilizzabile è da sempre stato oggetto di modifiche normative, in quanto non ostacola solo il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento al terrorismo, ma permette altresì di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale. Originariamente la soglia era stata fissata in 20 milioni di lire, ma successivamente, con il d.lgs. n. 231/2007 era stata ridotta a euro 5.000, poi elevata a euro 12.500 con l'art. 32 del d.l. n. 112/2008, per poi essere riportata a euro 5.000 nel 2010 a seguito dell'art. 20 del d.l. n. 78/2010 ed, infine, ridotta ulteriormente a euro 1.000 con il d.l. n. 201/2011. Con riferimento alle modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010 si veda MINTO, "Le canne al vento" della disciplina antiriciclaggio: breve riflessioni a margine di alcune disposizioni del d.l. n. 78/2010, in *Dir. banca merc. fin.*, 2010, II, p. 149; PARISOTTO, RENELLA, *Modificate le disposizioni anti-frode e antiriciclaggio*, in *Corr. tribut.*, 2010, p. 2087 ss.; URBANI, *La disciplina di contrasto del riciclaggio e dell'usura*, in *L'attività delle banche*, a cura di URBANI, Padova, 2010, p. 489 ss., nonché URBANI, *Le mobili frontiere della disciplina antiriciclaggio*, in *Scritti in onore di Francesco Capriglione*, a cura di Amorosino, Troiano, Sepe, Conte, Pellegrini, Antonucci, Padova, 2010, p. 467 ss.

10 L'utilizzo del denaro contante in Italia è ancora molto alto, soprattutto se confrontato con il resto d'Europa. Da uno studio svolto da Banca d'Italia è emerso che in Italia il 90 per cento dei pagamenti avviene per il tramite del contante, a fronte di una media del 70% nel resto d'Europa. Sulla questione si veda ARDIZZI, IACHINI, *Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto tra paesi europei e specificità italiane*, in *Questioni di Economia e Finanza*, Roma, 2013.

legislatore, che parla di importi «*artificiosamente frazionati*». In questo caso, dunque, non si fa riferimento alle operazioni frazionate in genere, come invece prevedono gli artt. 15, 16, 17 e 36 in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione dei dati, ma il legislatore circoscrive l'ambito di applicazione alle sole operazioni mirate ad aggirare le autorità competenti, al fine di utilizzare, invece, ingenti somme di denaro¹¹.

In tema di utilizzo del denaro contante è opportuno un rimando anche a quanto disposto in materia di movimenti transfrontalieri di capitale, intendendosi per tali l'entrata e l'uscita di capitali nel territorio italiano. Al riguardo è necessario richiamare il d.lgs. 19 novembre 2008 n. 195, contenente una serie di modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, «*relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa*». L'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 195/2008 individua nell'entrata o uscita dal territorio italiano di una somma pari o superiore a 10.000 euro l'ammontare significativo da cui sorge l'obbligo di dichiarazione presso l'Agenzia delle dogane, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1889/2005. Pertanto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 195/2008, un soggetto può entrare o uscire liberamente dall'Italia, senza obbligo di dichiarazione, con una somma inferiore a 10.000 euro, nonostante l'obbligo di utilizzo dei canali finanziari per pagamenti pari o superiori a 1.000 euro.

A porre rimedio alla descritta situazione ha provveduto il d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, in legge del 26 aprile 2012, n. 44), recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*», il quale all'art. 3, in deroga a quanto stabilito dall'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 231/2007, riconosce la possibilità per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo di vendere beni e servizi a cittadini stranieri¹², entro il limite di 15.000 euro, previa

11 Come chiarisce il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Circolare esplicativa del 16 gennaio 2012, n. 2, avente ad oggetto «*Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231)*», con riferimento alle operazioni «*artificiosamente*» frazionate, se la suddivisione di un importo pari o superiore ad euro 1.000 dipende da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere prova, che prevedono ad esempio rateazioni o somministrazioni, in tal caso i molteplici trasferimenti possono essere intesi come «*prassi commerciale e non elusione*» della normativa antiriciclaggio.

12 Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a), d.l. n. 16/2012, per «*cittadino straniero*» si intende una persona fisica che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate e al rispetto di una serie di obblighi informativi^{13 14}.

Se questa è la realtà italiana, che mira a disciplinare ogni singolo aspetto dell'utilizzo del denaro contante nel territorio, quella vaticana (anch'essa oggetto di numerose modifiche), su taluni aspetti risulta molto meno accorta, lasciando scoperte alcune aree che possono compromettere l'efficacia del sistema antiriciclaggio.

Con riferimento al trasporto transfrontaliero di denaro contante, già l'art. 39 della l. n. CXXVII/10 al riguardo prevedeva l'obbligo di dichiarazione in caso di entrata o uscita dallo Stato con denaro contante di importo pari o superiore a quello stabilito a livello comunitario, fornendo poi alcune informazioni sul contenuto di tale dichiarazione e rimandando alla normativa secondaria emanata dall'AIF, la quale, con regolamento, aveva fissato in euro 10.000¹⁵ il sorgere dell'obbligo di dichiarazione¹⁶. Con la legge n.

13 Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 11 luglio 2012 ha diffuso un documento contenente «*Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante, introdotta dall'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché all'art. 51, comma 1, D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato da ultimo dall'art. 8, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 26 aprile 2012, n. 44*», con il quale è andato ad illustrare le condizioni tali che consentono la deroga di cui all'art. 3 del d.l. n. 16/2012. Merita osservare, inoltre, che con riferimento all'utilizzo del contante da parte dei cittadini stranieri è intervenuto di recente anche il Governo Renzi attraverso il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, il c.d. "decreto competitività" (convertito, con modificazioni, in legge dell'11 agosto 2014, n. 116), il quale prevedeva un emendamento di deroga a quanto stabilito dall'art. 49, d.lgs. 231/2007 in materia di utilizzo del denaro contante da parte di cittadini comunitari. Infatti, al fine di garantire una maggiore competitività delle aziende italiane rispetto a quelle straniere, le prime ritenute penalizzate rispetto le controparti estere a causa del limite adottato in Italia dei 1.000 euro, il decreto approvato dal Senato in data 25 luglio 2014 contemplava l'inserimento del comma 2 *ter* all'art. 3, d.l. n. 16/2012, ove si stabiliva che per gli acquisti presso gli esercizi di commercio al minuto, gli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e per le prestazioni di trasporto e alberghieri effettuati da parte di persone fisiche cittadine o residenti in uno stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (come Islanda, Liechtenstein e Norvegia) potesse essere applicata come soglia limite quella stabilita nel Paese d'origine, mentre per i cittadini extracomunitari restava in vigore quanto stabilito dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16. Tuttavia, in fase di conversione in legge, questo emendamento è stato soppresso nel passaggio dalla Camera dei Deputati, restando pertanto ancora valide anche per i cittadini comunitari le disposizioni di cui all'art. 49, d.lgs. n. 231/2007 e quindi la soglia dei 1.000 euro.

14 Al riguardo si veda FORTE, *Vendite a soggetti extra-UE: la deroga alle limitazioni all'uso del contante*, in *Corr. tribut.*, 2012, p. 1419 ss.

15 Si ricorda, infatti, che tra gli atti ratificati dal Vaticano a seguito della Convenzione monetaria, vi è il Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, «relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita dalla stessa».

16 L'AIF aveva provveduto ad emanare in data 14 novembre 2011 il «*Regolamento n. 2 relativo al trasporto, al seguito di denaro contante e strumenti finanziaria in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano*», contenente la soglia di minima di denaro contante dalla quale sorgeva l'obbligo di dichiarazione e una serie di disposizioni da rispettare in caso di entrata o uscita di denaro contante dallo Stato.

CLXVI/12, inoltre, il legislatore vaticano era intervenuto nuovamente sulla questione, completando la disciplina da un lato, ma sollevando questioni di natura meramente contraddittoria dall'altro. Il problema fondamentale dell'art. 39, l. n. CLXVI/12 era rappresentato dal fatto che, diversamente dal testo del 2010, attribuiva il potere decisionale in merito alla fissazione della soglia di denaro da cui scattava l'obbligo di dichiarazione alla Pontificia Commissione, la quale era tenuta a decidere l'ammontare a sua discrezionalità, «*anche sulla base della normativa europea vigente in materia*». Tuttavia, nonostante questa nuova previsione, il Vaticano non aveva provveduto a modificare la rispettiva normativa secondaria, espressione della volontà dell'AIF e soggetto non più autorizzato a decidere sull'argomento¹⁷.

Con la legge n. XVIII/13 è stato ulteriormente regolato questo delicato aspetto della normativa, a cui è dedicato l'intero Titolo VII, cercando di porre rimedio all'incoerenza del precedente testo. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'art. 81, co. 1, l. n. XVIII/13, prevede che «*in caso di entrata o uscita dallo Stato con un ammontare di denaro contante¹⁸ pari o superiore a euro 10.000 è necessario rilasciare una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o agli uffici autorizzati dell'Autorità di Informazione Finanziaria*», rimandando poi ai successivi commi e articoli per le modalità di espletamento degli adempimenti, sia in capo al dichiarante sia in capo alle autorità competenti. Pertanto, fissando la soglia direttamente nella norma primaria, il legislatore vaticano ha rimediato alla contraddizione sorta in precedenza, non lasciando più spazio ad eventuali critiche.

Se le contraddizioni sorte inizialmente in merito all'entrata e all'uscita di denaro contante in territorio vaticano sembrano essere ormai risolte, con riferimento, invece, all'utilizzo dello stesso denaro contante in Vaticano, la questione non sembra ancora risolta. La legge n. CXXVII/10 non diceva nulla al riguardo, come pure la normativa secondaria. Solamente con le modifiche apportate dalla legge n. CLXVI/12 il Vaticano ha iniziato ad affrontare la questione prevedendo all'art. 39 *bis*, l. n. CLXVI/12 il compito in capo alla Pontificia Commissione di fissare con proprio regolamento i limiti all'utilizzo del denaro contante, anche sulla base della normativa europea

17 Nella visita *in loco* del Moneyval, avvenuta nel luglio 2012, gli esperti avevano difatti rilevato tale incoerenza, suggerendo al Vaticano di porvi rimedio. Al riguardo si veda MONEYVAL, *doc. cit.*, p. 82 ss.

18 Per «*denaro contante*» è da intendersi quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, n. 7, l. n. XVIII/13, quindi «a) il denaro contante in senso stretto, incluse le banconote e le monete aventi corso legale; b) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario».

vigente in materia. Lo Stato della Città del Vaticano per la prima volta ha iniziato così ad entrare nell'ottica di "incanalare le operazioni", adoperarsi affinché tutte le transazioni pari o superiore ad una determinata soglia avvengano per il tramite dei soggetti abilitati, al fine di ridurre il rischio di riciclaggio di denaro sporco. Nonostante le buone intenzioni, però, il problema era rappresentato dalla mancanza di uno specifico regolamento della Pontificia Commissione, non permettendo quindi di giungere ad una pacifica interpretazione sulla soglia adottabile. Infatti, poteva essere considerato come limite quello degli euro 10.000 fissato dal regolamento dell'Autorità di Informazione Finanziaria con riferimento all'entrata e all'uscita di denaro dalle porte vaticane, seppure l'AIF non fosse il soggetto competente. Tuttavia, la stessa legge n. CLXVI/12 comprendeva tra i soggetti sottoposti alle misure antiriciclaggio anche i commercianti di metalli e pietre preziose, in caso di transazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro. L'art. 1, co. 1, n. 27, l. n. CLXVI/12 definiva come «*transazione*» la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, ove per mezzi di pagamento erano da intendersi anche il denaro contante. Inoltre, l'art. 2, co. 3, lett. e), della Terza direttiva stabilisce che sono sottoposte alle misure antiriciclaggio anche le persone fisiche e giuridiche che negoziano beni, solamente nel caso di pagamento effettuato in contanti per importi pari o superiori a 15.000 euro, anche per il tramite di operazioni frazionate. Non era chiaro, quindi, se la soglia a cui fare riferimento dovesse essere quella dei 10.000 euro, relativa all'entrata e uscita di denaro contante dal Vaticano, potesse essere mutuata quella dei 15.000 euro prevista per le operazioni intrattenute dai commercianti di metalli e pietre preziose, oppure, visto anche il riferimento alla normativa comunitaria, adottare la soglia dei 15.000 euro in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, co. 3, lett. e), della Terza direttiva antiriciclaggio, dato che sull'argomento la Pontificia Commissione non aveva espresso alcun parere.

Con la legge n. CXVIII/13 il legislatore vaticano è intervenuto anche su tale questione, stabilendo all'art. 88, co. 1, che il «*Presidente del Governatorato può stabilire con ordinanza il limite di utilizzo di denaro contante all'interno dello Stato*». Il diverso approccio utilizzato rispetto all'art. 39 *bis* è immediatamente percepibile: infatti, oltre ad individuare nel Presidente del Governatorato il soggetto incaricato della decisione, il fattore che rileva è rappresentato dal «*può*». A differenza dell'art. 39 *bis*, ove si stabiliva che la Pontificia Commissione era tenuta a fissare la soglia massima di denaro contante utilizzabile, l'art. 88, l. n. XVIII/13 attribuisce la «*possibilità*», in capo al Presidente del Governatorato, di individuare un limite all'utilizzo del denaro contante, non il «*dovere*». Se questa soluzione ha da un lato risolto la lacuna normativa sorta a seguito dell'art. 39 *bis*, in quanto ora non vi è l'obbligo di determinare la soglia, dall'altro consente di utilizzare denaro contante in territorio vaticano senza alcun limite. Tuttavia, alla base vi sono sempre gli *standards* internazionali e la Direttiva 2005/60/CE,

che, come si è visto, all'art. 2, co. 1, n. 3, lett. e), individua in 15.000 euro la soglia a partire dalla quale i soggetti che negoziano beni sono sottoposti agli obblighi prevista dalla stessa. Quindi, come nella precedente legge n. CLXVI/12, si presenta, apparentemente e momentaneamente, questo nuovo vuoto normativo dando così spazio a diverse interpretazioni.

Altra particolarità che emerge, soprattutto se confrontata con le rispettive previsioni normative italiane, è l'assenza del riferimento a possibili operazioni frazionate anche nel caso di utilizzo del denaro contante, esponendo ulteriormente il sistema vaticano a possibili attività di riciclaggio di denaro sporco. Non bisogna dimenticare, però, che la legge n. XVIII/13 è di recente introduzione e, come si è visto per le precedenti, è necessario del tempo al fine di sviluppare, attuare e migliorare quanto stabilito nel *corpus* normativo.

Sull'argomento è importante rilevare che lo IOR, il principale istituto finanziario vaticano, di recente ha diffuso le proprie procedure interne in tema di *Cash policy*, seppure queste si riferiscano ancora alle disposizioni di cui agli artt. 39, 39 *bis*, l. n. CLXVI/12. Merita osservare che l'Istituto in materia di utilizzo del denaro contante, al fine di monitorare le operazioni che non avvengono per il tramite di istituti finanziari e, quindi, prevenire il rischio di riciclaggio, oltre ad ottemperare a quanto stabilito dalla stessa normativa, come pure le istruzioni e i regolamenti emanati dall'AIF, di sua volontà attua controlli su tutte le operazioni in contanti di importi pari o superiore ad euro 1.000. Tali controlli, che avvengono allo sportello bancario, comportano per il soggetto richiedente una dichiarazione, in caso di prelievo, sullo scopo di questo nonché il soggetto beneficiario della somma e, nel caso di deposito, l'origine dei fondi e il soggetto di provenienza¹⁹.

Seppure non vi sia ancora una definita previsione in materia di utilizzo del denaro contante, il fatto che comunque lo IOR si impegni a monitorare, nei limiti delle sue possibilità, l'utilizzo del denaro contante, sicuramente aiuta a contrastare operazioni, o tentate operazioni, di riciclaggio.

¹⁹ Tutte le informazioni rilasciate sono riportate nei rispettivi moduli di prelievo o deposito, i quali vengono sottoscritti dal cassiere e dalla persona che si presenta allo sportello per l'operazione di cassa.

